

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

CONTRATTO NORMATIVO AZIENDALE INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 13 LUGLIO 1973 PER IL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
«IMPIEGATI», «PERSONALE SUBALTERNO»
E «PERSONALE AUSILIARIO» DEL RAMO CREDITO

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

CONTRATTO NORMATIVO AZIENDALE INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 13 LUGLIO 1973 PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PESARO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE «IMPIEGATI», «PERSONALE SUBALTERNO» E «PERSONALE AUSILIARIO» DEL RAMO CREDITO

stipulato il 13 settembre 1974

ERRATA CORRIGE

<i>n. pagina</i>	<i>errato</i>	<i>corrigere</i>
copertina	13 luglio	12 luglio
pag. 1	13 luglio	12 luglio
pag. 8 (penultima riga)	4ª categoria	3ª categoria
pag. 8 (ultima riga)	3ª categoria	4ª categoria
pag. 17 (5ª riga)	La Cassa	la Cassa
pag. 19 (B - 8ª riga)	sub 2	sub 2)
pag. 23 (4º paragrafo, 2ª riga)	l'art. 6	l'art. 4
pag. 31 (Salari, 4ª colonna, 4ª riga)	76.350	86.350
pag. 35 (1ª circolare, 3ª riga)	ad inseriti	ed inseriti
pag. 35 (1ª circolare, 4ª riga)	contatto	contratto

Il giorno 13 (tredici) settembre 1974

fra

- la CASSA DI RISPARMIO DI PESARO, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Dott. Gino Filipucci, assistito dalla Commissione composta dai Consiglieri: Dott. Paolo Albini Riccioli, Cav. Aldo Falcioni, Dott. Eugenio Sinistrario, Avv. Giuseppe Valazzi e dal Direttore Generale Dott. Lino Cecchi,

e

il Personale della Cassa di Risparmio di Pesaro, rappresentato da:

- FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B. - C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario provinciale Aldo Zidda e dai signori Gaetano Buttafarro, Vittorio Gaudiano, Romolo Mencoboni e Rosanna Oliva;
- FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C. - C.G.I.L.) rappresentata dal Segretario provinciale Edgardo Terenzi, e dai signori Luciano Bartolucci e Orazio Marsano;
- SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CREDITO ENTI ASSIMILATI (S.I.L.C.E.A.) rappresentato dal Segretario provinciale Alfredo Anastasia e dai signori Mario Corsini, Bruno Marini e Antonio Bencivenni,

si è stipulato

il seguente contratto normativo aziendale, integrativo del C.C.N.L. 12 luglio 1973, per il Personale della Cassa di Risparmio di Pesaro, appartenente alle categorie «Impiegati», «Personale subalterno» e «Personale ausiliario» del ramo credito.

Art. 1

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del C.C.N.L., il personale si distingue nelle seguenti categorie:

- 1 - Impiegati
- 2 - Personale subalterno
- 3 - Personale ausiliario

La categoria Impiegati e le categorie Personale subalterno e ausiliario sono così suddivise:

CATEGORIA	Capi Ufficio	Grado	I
IMPIEGATI	Vice Capi Ufficio	Grado	II
	Capi Reparto	Grado	III
	Impiegati	Grado	IV
	Impiegati	Grado	V
CATEGORIA	Capi Commesso	Grado	VI
PERSONALE	Vice Capi Commesso	Grado	VII
SUBALTERNO	Commessi di 1 ^a	Grado	VIII
	Commessi di 2 ^a	Grado	IX
CATEGORIA	Operai		
PERSONALE	Guardie diurne e notturne		
AUSILIARIO	Uomini di fatica		
	Donne di pulizia		

I titoli minimi di studio richiesti all'atto dell'assunzione del personale sono indicati come segue:

- A)
Impiegati di grado V Licenza di scuola media inferiore o di scuola di grado equipollente
- B)
Impiegati di grado IV Laurea o titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria.
- C)
Personale subalterno ed ausiliario Le assunzioni vengono effettuate indipendentemente dalla richiesta del titolo di studio

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L., il numero minimo dei posti in pianta stabile per ogni grado è il seguente:

Grado I	Capi Ufficio	N. 45 —
Grado II	Vice Capi Ufficio	Ruolo aperto con un minimo di 55
Grado III	Capi Reparto	Ruolo aperto con un minimo di 85
Grado IV	Impiegati	Ruolo aperto
Grado V	Impiegati	Ruolo aperto
Grado VI	Capi Commesso	N. 2
Grado VII	Vice Capi Commesso	N. 3
Grado VIII	Commessi di 1 ^a	Ruolo aperto
Grado IX	Commessi di 2 ^a	Ruolo aperto
Personale ausiliario	Operai	} Ruolo aperto
	Guardie diurne e notturne	
	Uomini di fatica	
	Donne di pulizia	

Il personale appartenente ad ogni grado può essere utilizzato a giudizio della Cassa di Risparmio, nell'ambito delle rispettive categorie, presso qualsiasi ufficio o servizio dell'Istituto.

I posti di Vice Capo Ufficio, di Capo Reparto, di Vice Capo Commesso possono essere ricoperti anche con personale di grado superiore, risultante in soprannumero nel grado di appartenenza.

NOTA A VERBALE

L'Istituto assicura che nella determinazione degli organici quantitativi del personale terrà conto anche delle assenze statisticamente prevedibili per ferie, malattie e permessi retribuiti.

Art. 3

A termine dell'art. 1 del C.C.N.L., la classificazione delle dipendenze è stabilita come segue:

SEDE DI PESARO

SUCCURSALI ED AGENZIE DI 1^a CATEGORIA

- Succursale di Cagli
- Succursale di Fossombrone
- Succursale di Novafeltria
- Succursale di Pergola
- Succursale di Urbino
- Agenzia di Città n. 1 (Piazza Lazzarini)
- Agenzia di Città n. 2 (Zona Loreto)
- Agenzia di S. Maria delle Fabbrecce
- Agenzia di Villa S. Martino
- Agenzia di Città n. 3 (Zona Industriale)

AGENZIE DI 2^a CATEGORIA

- Agenzia di Acqualagna
- Agenzia di Bottega
- Agenzia di Casinina
- Agenzia di Città n. 4 (Via Cecchi)
- Agenzia di Fermignano
- Agenzia di Gabicce Mare
- Agenzia di Gallo di Petriano
- Agenzia di Urbania

AGENZIE DI 3^a CATEGORIA

- Agenzia di Apecchio
- Agenzia di Borgo S. Maria
- Agenzia di Cantiano
- Agenzia di Carpegna
- Agenzia di Mercatino Conca

- Agenzia di Mondavio
- Agenzia di Pennabilli
- Agenzia di Piandimeleto
- Agenzia di Pietracuta
- Agenzia di S. Agata Feltria
- Agenzia di S. Angelo in Vado
- Agenzia di S. Lorenzo in Campo

AGENZIE DI 4ª CATEGORIA

- Agenzia di Fratterosa
- Agenzia di Frontone
- Agenzia di Mercatello sul Metauro
- Agenzia di Perticara
- Agenzia di Piobbico
- Agenzia di S. Giorgio di Pesaro
- Agenzia di S. Michele al Fiume
- Agenzia di Monte Grimano
- Agenzia stagionale di Pesaro
- Mercato Ittico

Ai sensi dell'art. 1 i gradi minimi che devono rivestire i preposti alle dipendenze, sono stabiliti come segue:

- | | |
|---|---------------------|
| — Sede di Pesaro | — funzionario |
| — Succursali ed Agenzie di 1ª categoria | — funzionario |
| — Agenzie di 2ª categoria | — capo ufficio |
| — Agenzie di 3ª categoria | — vice capo ufficio |
| — Agenzie di 4ª categoria | — capo reparto |

Oltre al titolare con il grado minimo di cui sopra, alle dipendenze sarà addetto un dipendente con il seguente grado minimo:

- | | |
|---|----------------------|
| — Sede di Pesaro | — funzionario |
| — Succursali ed Agenzie di 1ª categoria | — capo ufficio |
| — Agenzie di 2ª categoria | — vice capo ufficio |
| — Agenzie di 4ª categoria | — capo reparto |
| — Agenzie di 3ª categoria | — impiegato grado IV |

Art. 4

Ai sensi dell'art. 4 punto 9 del C.C.N.L. 12/7/1973 sono inquadrati nel grado V della categoria impiegati il dipendente preposto e responsabile del «settore» spedizioni della Direzione Generale e della stanza di compensazione della Sede Centrale, per effetto della particolare responsabilità ad essi connessa.

Art. 5

Le cauzioni di che agli articoli 12 e 13 del C.C.N.L. possono essere prestate:

- in contanti;
- in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- in via eccezionale, mediante polizza fidejussoria rilasciata da azienda assicuratrice, e ciò sempre che la Cassa di Risparmio lo consenta e che l'azienda assicuratrice sia di gradimento della Cassa di Risparmio medesima.

Per le cauzioni così prestate, il premio della polizza sarà a carico del lavoratore.

I titoli dello Stato o garantiti dallo Stato saranno valutati al corso della giornata di prestazione della cauzione e con lo scarto del 10%.

Sulle cauzioni costituite in contanti, la Cassa di Risparmio corrisponderà lo stesso tasso di interesse stabilito per i conti del personale.

Le misure delle cauzioni sono le seguenti:

Grado I - Capo Ufficio	L. 200.000
Grado II - Vice Capo Ufficio	} L. 100.000
Grado III - Capo Reparto	
Grado IV - Impiegato	
Grado V - Impiegato	
Grado VI - Capo Commesso	L. 80.000
Grado VII - Vice Capo Commesso	} L. 50.000
Grado VIII - Commesso di I	
Grado IX - Commesso di II	

Le cauzioni debbono essere prestate dal personale che ha maneggio di denaro o di valori e dai Titolari delle Dipendenze.

Art. 6

Al personale saltuariamente incaricato dei servizi di cassa verrà corrisposta, per ogni giornata lavorativa nel servizio di cassa, una indennità di rischio di importo pari a un decimo della misura mensile della indennità medesima spettante al cassiere titolare con un massimo pari, per ciascun mese, alla indennità mensile tabellare.

Art. 7

In caso di promozione che comporti passaggio di categoria escluso quello da ausiliario a subalterno, il promosso sarà inquadrato nella stessa classe tabellare di stipendio del grado di provenienza, con conservazione dell'anzianità maturata nella tabella dei gradi di provenienza.

A far tempo dal 1° gennaio 1974, sarà ricostituita la posizione tabellare di stipendio, di ogni ordine e grado, del personale precedentemente promosso e di tutto il personale proveniente dal ruolo esattoriali.

L'acceleramento dell'aumento del periodo previsto dall'art. 73 del C.C.N.L., ha l'effetto di assicurare al beneficiario — per il periodo per il quale l'acceleramento è concesso — almeno il godimento dello stipendio della classe tabellare successiva a quella di appartenenza, ferma restando l'anzianità maturata nella classe tabellare in corso di godimento.

Art. 8

Ai fini dell'applicazione della norma di cui alla lettera a) dell'art. 4 del C.C.N.L., il periodo per il passaggio al grado IV della categoria «Impiegati» previsto dalla citata disposizione, è fissato in 6 mesi. Detto passaggio sarà effettuato dopo che il lavoratore avrà conseguito la

stabilità d'impiego e avrà ottenuto la prevista qualifica di almeno «buono»

La norma di cui al presente articolo riproduce quella portata dall'art. 12 del contratto integrativo aziendale 19 novembre 1971.

Art. 9

In caso di copertura di posti nel grado meno elevato della categoria «impiegati», l'Istituto, prima di indire concorso pubblico, effettuerà un concorso interno per titoli e/o esami, tra il personale subalterno in servizio, in possesso della licenza di Scuola media inferiore o in difetto di tale titolo, con anzianità di servizio non inferiore a quindici anni.

Per la conseguente integrazione nell'organico della categoria subalterni, sarà espletato un concorso interno fra il personale ausiliario in servizio da due anni che abbia conseguito la qualifica di almeno buono nell'ultimo anno.

Art. 10

Il trattamento economico del personale straordinario è pari a quello del grado minimo della categoria in cui l'assunzione avviene.

Art. 11

Ai titolari non funzionari delle Dipendenze, viene assegnata una speciale «indennità di reggenza».

Viene corrisposta per 12 mensilità in un anno; cessa con il cessare della «titolarità» e non compete per il periodo di assenza dal servizio superiore al mese.

La misura è stabilita nell'Accordo economico aziendale ed è soggetta alle variazioni di scala mobile.

L'indennità di reggenza spetta anche al personale saltuariamente incaricato di sostituire i preposti alle Dipendenze, nella misura di un decimo

dell'ammontare mensile per ogni giornata lavorativa di sostituzione. In nessun caso il preposto provvisorio potrà percepire, in ciascun mese, una indennità di reggenza di importo superiore a quella tabellare.

Art. 12

Al personale inviato in missione o trasferta spettano, per ogni giorno di missione o trasferta, una diaria e un concorso spese di contingenza nelle seguenti misure, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di cui all'art. 67 C.C.N.L..

a) Diarie

— Impiegati	L. 9.607	-
— Personale subalterno	L. 7.314	-
— Personale ausiliario	L. 7.019	-

b) Concorso spese di contingenza

	Per missioni su piazze	
	Fuori Provincia	In Provincia
— Impiegati	L. 6.732	L. 6.120
— Personale subalterno	L. 5.019	L. 4.573
— Personale ausiliario	L. 4.635	L. 4.229

Le indennità sopra indicate saranno corrisposte per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, saranno corrisposte in ragione di un terzo per ogni pasto e per il pernottamento.

Tuttavia, quando la missione sia di durata pari o superiore all'orario giornaliero di lavoro, le indennità suddette saranno corrisposte nella misura di due terzi del rispettivo ammontare indipendentemente dal numero dei pasti consumati.

Nel caso di missione con durata superiore ai trenta giorni le diarie ed il concorso spese di contingenza di cui al presente articolo saranno ridotte del 15% a partire dal trentunesimo giorno.

In casi particolari, in deroga al disposto di cui al presente articolo, il trattamento di missione o trasferta potrà essere effettuato, a richiesta del lavoratore, mediante rimborso delle spese effettive sostenute, debitamente giustificate.

Le anzidette misure sono quelle in atto alla data dell'1/7/74.

Art. 13

In caso di trasferimento di residenza da comune a comune disposto ad iniziativa dell'Istituto, verrà corrisposto al personale interessato il trattamento per diaria e per concorso spese di contingenza, di cui agli artt. 67 e 124 C.C.N.L. 12/7/1973 per un periodo minimo di 20 giorni.

Art. 14

Ai dipendenti che frequentano scuole abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, a decorrere dall'anno scolastico 1973/74, in aggiunta ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove d'esame previsti dalle norme di legge e dal C.C.N.L., viene concesso in occasione di dette prove un ulteriore permesso retribuito della seguente durata:

- a) — agli iscritti a scuole medie (inferiori o superiori)
- per esami di licenza e diploma 8 giorni lavorativi
 - per esami di riparazione nella sessione autunnale degli anni precedenti quello della licenza o del diploma: un giorno per ogni esame con un massimo di 5 giorni lavorativi
- b) — agli iscritti a corsi universitari
- per ogni esame orale 2 giorni lavorativi
 - per ogni esame con prova scritta e prova orale sostenuta in giorni diversi 3 giorni lavorativi
 - per l'esame di laurea: ulteriore speciale permesso di tre giorni lavorativi in aggiunta a quelli spettanti nell'anno solare in corso.

La concessione dei permessi di cui sopra è operante per un periodo massimo non superiore a due anni ed a tre anni oltre la durata del corso legale rispettivamente per le scuole medie (inferiori e superiori) e per i corsi universitari.

Per prepararsi al conseguimento del diploma di scuola media superiore e della laurea, il dipendente può, a richiesta, ottenere un permesso non retribuito per un massimo di 30 giorni computabile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Per i dipendenti studenti che dovranno sostenere l'esame fuori pro-

vincia, oltre a quanto sopra viene concesso un permesso di una giornata necessaria per il raggiungimento della sede di esame e il successivo rientro.

I lavoratori sono tenuti a documentare la loro presentazione agli esami.

Tutti i permessi di cui sopra, relativi alle giornate precedenti quella di esame, non spettano per la seconda ripetizione degli esami stessi.

Art. 15

A termini dell'art. 55 del C.C.N.L., saranno corrisposti ai dipendenti in servizio che hanno figli studenti a carico, che frequentino scuole o università abilitate al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, le seguenti somme annuali, a titolo di contributo per spese di studio:

— scuola media inferiore	— per ciascun figlio	L. 45.000
— scuola media superiore	— per ciascun figlio	L. 75.000
— università	— per ciascun figlio	L. 175.000

Per la scuola media superiore e per l'università, saranno riconosciuti ulteriori contributi rispettivamente di L. 25.000 e di L. 40.000, quando nel comune di residenza del dipendente non esistono scuole medie superiori o università abilitate al rilascio dei suddetti titoli di studio.

L'erogazione dei suddetti importi è condizionata:

- per la scuola media, al conseguimento della promozione;
- per l'università, al superamento, nelle sessioni dell'anno accademico di tutti gli esami meno due, relativi alle materie del piano di studio dei vari corsi.

Per l'ottenimento dei suddetti importi dovrà essere prodotta idonea documentazione dei risultati scolastici.

La presente norma si applica a partire dai risultati dell'anno scolastico 1973/74.

Art. 16

Ai dipendenti che frequentano scuole abilitate al rilascio del diploma di scuola media inferiore, del diploma di scuola media superiore o di corsi

universitari previsti dall'art. 66 C.C.N.L. 12/7/1973, saranno corrisposti i seguenti contributi annuali a titolo di concorso per spese di studio:

— scuola media inferiore	L. 60.000
— scuola media superiore	L. 80.000
— università	L. 150.000

Per la scuola media superiore e per l'università saranno riconosciuti ulteriori contributi rispettivamente di L. 25.000 e di L. 50.000 quando nel comune di residenza del dipendente non esistano scuole o università abilitate al rilascio dei suddetti titoli di studio.

L'erogazione degli anzidetti contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

- promozione per gli studenti di scuola media inferiore o superiore;
- superamento nelle sessioni dell'anno accademico di almeno la metà degli esami relativi alle materie del piano di studio dei vari corsi.

Gli anzidetti contributi saranno maggiorati di L. 250.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore e di L. 500.000 al conseguimento del diploma di laurea.

La concessione dei suddetti contributi è operante per un periodo massimo non superiore a quattro anni oltre la durata del corso legale degli studi universitari.

Gli interessati dovranno produrre idonea documentazione per ottenere l'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

La presente norma si applica a partire dai risultati dell'anno scolastico 1973/74.

Art. 17

La misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuale di rendimento di cui agli artt. 73 lettera d) e 124 del C.C.N.L., restano fissati come segue:

- 1) il premio sarà di L. 300.000 lorde in cifra fissa uguale per tutti, oltre all'80% della retribuzione per il personale con qualifica di ottimo, distinto e buono, al 75% per il personale con qualifica di sufficiente;
- 2) al personale di grado II con sette anni di anzianità in detto grado e con qualifica di almeno buono negli ultimi due anni e di almeno sufficiente negli anni precedenti, sarà corrisposta un'ulteriore cifra di L. 100.000 annue lorde;

- 3) le note di qualifica sopra indicate sono quelle relative all'anno di competenza del premio di rendimento;
- 4) la retribuzione di cui al precedente punto 1) è riferita alla normale mensilità del mese di dicembre dell'anno di competenza del premio di rendimento ed è composta dagli emolumenti mensili aventi natura retributiva ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. (esclusa l'incidenza delle gratifiche contrattuali);
- 5) al personale che, nell'anno di competenza del premio, sia rimasto assente, anche se non continuativamente e, per più di tre mesi (escluse le ferie), l'ammontare complessivo del premio spetta in proporzione dell'effettivo servizio prestato arrotondandosi a mese intero le frazioni di mese;
- 6) il premio di rendimento compete al personale assunto in via ordinaria che, al 31 dicembre dell'anno di competenza, abbia superato il periodo di prova di tre mesi;
- 7) al personale assunto o cessato nel servizio nel corso dell'anno, il premio di rendimento di competenza dell'anno stesso spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi come mese intero le frazioni di mese;
- 8) erogazione del premio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
- 9) la presente norma si applica con riferimento al servizio prestato a far tempo dal 1°/1/1974;
- 10) l'importo di L. 300.000 (trecentomila) è soggetto a variazione di scala mobile a decorrere dal 1°/7/1974.

Art. 18

La Commissione che le OO.SS. firmatarie del presente contratto costituiranno con il compito di esaminare a richiesta degli interessati, i ricorsi contro le note di qualifica di cui all'art. 71 C.C.N.L. 12/7/73, potrà chiedere alla Direzione Generale chiarimenti in ordine al giudizio espresso dalla qualifica e di conoscere il processo di formazione della qualifica assegnata.

I risultati di detti colloqui con la Direzione Generale potranno costituire oggetto di apposito verbale.

Art. 19

Ai lavoratori addetti all'Ufficio Meccanografico, al Centro Elettronico, all'Archivio, alle fotocopie ed agli operai, la Cassa di Risparmio fornisce, a proprie spese, due grembiuli da rinnovarsi ogni anno.

Al personale subalterno, agli operai e alle guardie notturne e diurne, La Cassa di Risparmio fornisce, a proprie spese, l'uniforme, da rinnovarsi ogni biennio e l'impermeabile, da rinnovarsi ogni quattro anni.

Resta comunque confermato l'obbligo di indossare l'uniforme per il personale subalterno che durante l'orario di servizio ha rapporti diretti con la clientela e per tutti coloro che abbiano provveduto a richiederla.

Art. 20

Al personale che abbia compiuto il 25° anno di servizio effettivo viene corrisposto un «premio di fedeltà» pari a un dodicesimo della retribuzione annua riferita al mese di compimento del 25° anno di servizio.

Art. 21

Ai lavori delle Commissioni esaminatrici che l'Istituto ritenesse di costituire per le promozioni a mezzo di concorso interno di cui all'art. 76 C.C.N.L. 12/7/73 potranno intervenire due rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

I rappresentanti del personale dovranno essere almeno di grado superiore a quello per il quale si effettua il concorso; per la partecipazione il mandato è gratuito se le riunioni avvengono durante il normale orario di lavoro; qualora tali presenze si richiedessero oltre l'orario di lavoro, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il relativo compenso.

Art. 22

La posizione tabellare di stipendio del personale che ha eventualmente prestato servizio in minore età, verrà ricostituita a tutti gli effetti, tenendo conto di detto servizio.

Art. 23

Ai termini dell'art. 6 del C.C.N.L. ai lavori delle Commissioni esaminatrici che l'Istituto costituirà per i concorsi ai fini dell'assunzione del personale impiegatizio potranno intervenire due rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto integrativo.

Tali rappresentanti devono avere grado superiore a quello per il quale l'assunzione viene effettuata.

Per la partecipazione da parte dei rappresentanti del personale alle riunioni della Commissione il mandato è gratuito; qualora tali presenze si richiedessero oltre l'orario di lavoro, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il relativo compenso.

RACCOMANDAZIONE

Le OO.SS. raccomandano che in occasione dei pubblici concorsi per assunzioni di personale impiegatizio sia data la preferenza, a parità di merito ai figli di ex dipendenti risultati idonei, fatte comunque salve le norme di legge in materia di collocamento obbligatorio.

Art. 24

I corsi collettivi di aggiornamento e/o di qualificazione che verranno promossi dall'Istituto a partire dal 1975, avranno carattere volontario, non selettivo e si svolgeranno, di norma, durante l'orario normale di lavoro.

Lo svolgimento di detti corsi sarà condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che, una volta iscritti, saranno tenuti alla relativa frequenza.

L'Istituto si riserva la facoltà di alternare i candidati ai corsi, al fine di non pregiudicare il normale funzionamento degli uffici e delle Dipendenze.

Art. 25

Vengono stabiliti i seguenti criteri ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e dei benefici economici:

A) Categoria impiegati

- 1) Gli impiegati di grado V accedono al grado IV dopo una permanenza nel grado di anni 4 con altrettante note di qualifica non inferiori a sufficiente, anche se non consecutive;
- 2) Gli impiegati di grado IV saranno inquadrati nel grado di capo reparto dopo una permanenza nel grado di anni 7 con altrettante note di qualifica non inferiori a sufficiente, anche se non consecutive;
- 3) I capi reparto verranno inquadrati nel grado di vice capo ufficio dopo una permanenza nel grado di anni 7 con altrettante note di qualifica non inferiori a sufficiente, anche se non consecutive.

B) Personale subalterno

- 1) Il personale subalterno di grado IX accede al grado VIII dopo una permanenza nel grado di anni 4 con altrettante note di qualifica non inferiori a sufficiente, anche se non consecutive;
- 2) Il primo beneficio economico automatico è fissato in L. 8.000 mensili e compete dopo una permanenza nel grado di anni 4 e altrettante qualifiche di almeno sufficiente, anche se non consecutive;
- 3) Il secondo beneficio economico compete nella stessa misura di cui sopra con gli stessi tempi e modalità precisate al punto B) sub 2 restando intesi che trattasi di anzianità acquisite successivamente a quelle utili per la percezione del primo beneficio economico.

C) Personale ausiliario

- 1) Il primo beneficio economico automatico è fissato in L. 8.000 e compete dopo quattro anni di anzianità nella categoria con altrettante note di qualifica non inferiori a sufficiente, anche se non consecutive;
- 2) Il secondo beneficio economico compete nelle stesse misure di cui sopra e con gli stessi tempi e modalità precisati al punto C) lettera 1), restando inteso che trattasi di anzianità acquisite successivamente a quelle utili per la percezione del primo beneficio economico.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza 1° gennaio 1975.

Restando ferme tutte le condizioni previste in materia di automatismi di carriera e/o economici, resta inteso che agli effetti dei predetti automa-

tismi si considerano valide le anzianità di grado maturate al 31 dicembre 1974 e successivamente.

NORME TRANSITORIE

- 1) Ai fini del calcolo degli avanzamenti di carriera per automatismo verrà considerato il periodo di servizio eccedente un anno al personale assunto anteriormente al 1° gennaio 1966 nella categoria impiegati di II in possesso del titolo di studio di scuola media superiore previsto dal C.C.N.L.
Resta comunque inteso che per il secondo passaggio automatico vale la norma di cui al successivo punto 2) (eccedenza, al netto di un anno di cui sopra, computata al 50%).
- 2) Il personale che in occasione del primo passaggio automatico, decorrente al 1° gennaio 1975, risulterà aver maturato una anzianità di grado e/o di servizio di cui al punto 1), superiore ai periodi previsti, riporterà, ai fini del successivo passaggio automatico il 50% dell'anzianità di grado e/o di servizio eccedente detti tempi, fermo restando che il secondo passaggio non potrà avvenire prima che siano trascorsi due anni decorrenti dalla data del primo passaggio automatico e ciò tranne il caso del personale che nel frattempo sia collocato a riposo.
- 3) Il personale subalterno e ausiliario che in occasione del primo passaggio automatico e/o godimento di beneficio economico, decorrente 1/1/75, risulterà aver maturato una anzianità di servizio nella categoria superiore ai periodi previsti, riporterà, ai fini del successivo godimento del beneficio economico, il 50% dell'anzianità di servizio eccedente detti tempi, fermo restando che il beneficio economico non potrà essere concesso prima che siano trascorsi due anni decorrenti dalla data di applicazione del primo automatismo e ciò tranne il caso del personale che nel frattempo sia collocato a riposo.
- 4) I promossi per merito non dovranno fruire di condizioni meno favorevoli di quelle riservate ai promossi per automatismi.

Art. 26

Le indennità di rischio, di reggenza e di carica previste nel separato accordo economico, sono cumulabili.

Art. 27

Al personale addetto in via continuativa e prevalente al Centro Elaborazione Dati e Meccanografico, viene corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo economico integrativo aziendale.

Art. 28

Il presente contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendalmente in vigore per effetto di precedenti contratti, accordi, regolamenti, deliberazioni.

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme stabilite dal C.C.N.L.

Art. 29

Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello che sarà successivamente assunto.

Le norme contenute nel presente contratto integrativo aziendale, decorrono dalla data della sua stipulazione, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole norme.

Il presente contratto scade il 31 dicembre 1975. Esso si intenderà rinnovato per tre anni, e così successivamente di triennio in triennio, se non verrà disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 30

L'entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale è subordinata al rilascio del relativo nulla osta della Banca d'Italia ai sensi del R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757.

DICHIARAZIONI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

Le OO.SS. dei Lavoratori considerano illegittima l'inclusione dell'art. 30, in quanto il R.D.L. 12/8/1937 n. 1757 - come ha anche sancito la Corte di Cassazione in una sua sentenza - è decaduto per effetto del noto D.L.L. del 1944.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Premesso che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata nella dichiarazione delle OO.SS. dei Lavoratori non decide su un caso concernente le Casse di Risparmio, per cui tale sentenza è irrilevante nei confronti delle stesse, e premesso inoltre che la Banca d'Italia cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, ritiene tuttora efficaci ed operanti le disposizioni di cui al R.D.L. 12/8/1937 n. 1757 come da parere del Consiglio di Stato del 12/6/1968, la Cassa di Risparmio di Pesaro dichiara di ritenere legittima l'inclusione negli Accordi e Contratti che stipula di una clausola intesa a subordinare l'esecuzione al nulla osta della Banca d'Italia.

RACCOMANDAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le OO.SS. invitano l'Istituto a non trasferire negli ultimi due anni di servizio i dipendenti che ricoprono delle mansioni per le quali percepiscono delle particolari indennità con esse legate.

Le OO.SS. raccomandano, con riferimento all'art. 84 del C.C.N.L., di non sospendere dal servizio, né dalla corresponsione degli emolumenti, durante un eventuale procedimento penale, il dipendente in servizio imputato di delitto colposo.

Raccomandano inoltre di non privare del posto di lavoro il dipendente in caso di condanna per reato colposo.

Le OO.SS. raccomandano di collocare a riposo il personale impiegato che abbia raggiunto i limiti di età e/o di servizio (60 anni e 35 anni) previsti dal primo e ultimo comma dell'art. 93 del C.C.N.L. 12/7/73, e di mantenere invece in servizio oltre il limite di età, di 60 anni (55 per le donne) i dipendenti che non abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio stabilito dal regolamento del fondo pensioni per aver diritto al trattamento di quiescenza.

Le OO.SS. raccomandano che ai servizi cui attualmente è adibito personale subalterno al quale l'art. 6 del presente contratto attribuisce il grado meno elevato della categoria impiegati, vengano assegnati gli attuali commessi con maggiore anzianità di servizio.

Le OO.SS. raccomandano che, ai fini di un utile avvicendamento del personale, l'Istituto abbia cura di far sì che, durante la permanenza presso lo stesso ufficio o dipendenza, i lavoratori addetti siano avvicinati nei vari compiti.

Raccomandano inoltre che sia tenuto conto delle richieste avanzate dagli impiegati di essere utilizzati in altri compiti anche in un diverso ufficio.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

ACCORDO ECONOMICO AZIENDALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE 12 LUGLIO 1973 PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PESARO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE «IMPIEGATI», «PERSONALE SUBALTERNO» E «PERSONALE AUSILIARIO» DEL RAMO CREDITO

stipulato il 13 settembre 1974

Il giorno 13 settembre 1974, in Pesaro, presso la Sede della Cassa di Risparmio di Pesaro

Premesso

- che con Accordo nazionale stipulato il 12 luglio 1973, è stata stabilita la nuova regolamentazione economica del rapporto di lavoro del personale delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1^a categoria ed Enti equiparati, appartenenti alle categorie «Impiegati», «Personale subalterno» e «Personale ausiliario»;
- che la Cassa di Risparmio di Pesaro ha deliberato di aderire al suddetto Accordo economico nazionale;

fra

la CASSA DI RISPARMIO DI PESARO, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Dott. Gino Filippucci, assistito dalla Commissione composta dai Consiglieri:

- Dott. Paolo Albin Riccioli;
 - Cav. Aldo Falcioni;
 - Dott. Eugenio Sinistrario
 - Avv. Giuseppe Valazzi;
- e dal Direttore Generale Dott. Lino Cecchi

e

il PERSONALE della Cassa di Risparmio di Pesaro, rappresentato da:

- FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B. - C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario provinciale Aldo Zidda, e dai signori Gaetano Buttafarro, Vittorio Gaudiano, Romolo Mencoboni e Rosanna Oliva;
- FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C. - C.G.I.L.) rappresentata dal Segretario provinciale Edgardo Terenzi, e dai signori Luciano Bartolucci e Orazio Marsano;
- SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CREDITO ENTI ASSIMILATI (S.I.L.C.E.A.) rappresentato dal Segretario provinciale Alfredo Anastasia e dai signori Mario Corsini, Bruno Marini e Antonio Bencivenni,

si è stipulato il seguente ACCORDO ECONOMICO AZIENDALE:

Art. 1

Il trattamento economico del Personale della Cassa di Risparmio di Pesaro, appartenente alla categoria Impiegati, Personale subalterno e Personale ausiliario, è indicato nelle allegate tabelle A) B) e C), che fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La misura delle voci di trattamento economico di cui alle allegate tabelle decorrono a far tempo dalla data indicata nelle tabelle medesime. Le voci di trattamento economico ivi indicate, sono soggette alle variazioni del costo della vita (scala mobile) con le modalità ed i criteri stabiliti in sede nazionale.

Art. 3

Il presente accordo scade il 31 dicembre 1975. Esso abroga e sostituisce tutta la regolamentazione economica del Personale della Cassa di Risparmio di Pesaro, derivante da precedenti contratti, regolamenti, accordi e deliberazioni.

Art. 4

L'efficacia del presente accordo è subordinata al nulla osta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757.

DICHIARAZIONI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

Le OO.SS. dei Lavoratori considerano illegittima l'inclusione dell'art. 4, in quanto il R.D.L. 12/8/1937 n. 1757 - come ha anche sancito la Corte di Cassazione in una sua sentenza - è decaduto per effetto del noto D.L.L. del 1944.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Premesso che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata nella dichiarazione delle OO.SS. dei Lavoratori non decide su un caso concernente le Casse di Risparmio, per cui tale sentenza è irrilevante nei confronti delle stesse, e premesso inoltre che la Banca d'Italia cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, ritiene tuttora efficaci ed operanti le disposizioni di cui al R.D.L. 12/8/ 1937 n. 1757 come da parere del Consiglio di Stato del 12/6/1968, la Cassa di Risparmio di Pesaro dichiara di ritenere legittima l'inclusione negli Accordi e Contratti che stipula di una clausola intesa a subordinare l'esecuzione al nulla osta della Banca d'Italia.

Tabelle in vigore al 1° gennaio 1974

STIPENDI

(per 15 mensilità in un anno)

Classe	Perm.za	Personale impiegatizio		Commessi	
		1ª cat.	2ª cat.	1ª cat.	2ª cat.
1	2	115.002	94.677	83.131	75.295
2	2	123.624	102.028	89.196	80.937
3	2	132.852	109.757	95.666	86.568
4	2	143.116	118.274	102.524	93.034
5	2	154.610	127.658	110.005	99.451
6	2	166.095	137.008	117.466	105.875
7	2	177.592	146.354	124.941	112.338
8	2	189.083	155.736	132.431	118.729
9	2	200.576	165.073	139.910	125.188
10	2	212.066	174.435	147.388	131.616
11	2	223.540	183.802	154.861	138.041
12	2	235.052	193.164	162.339	144.479
13	—	246.544	202.514	169.813	150.942

SALARI

(per 15 mensilità in un anno)

Classe	Perm.za	Operai	Guardie Notturne	Uomini fatica	Person. pulizie
1	2	79.537	71.282	67.265	63.859
2	2	86.176	76.226	71.880	67.967
3	2	92.821	81.121	76.502	72.093
4	2	99.847	76.350	81.341	76.502
5	2	106.876	91.793	86.266	80.937
6	2	113.921	97.239	91.204	85.382
7	2	120.967	102.650	96.140	89.782
8	2	128.003	108.084	101.039	94.203
9	2	135.043	113.527	105.974	98.649
10	2	142.081	118.956	110.898	103.051
11	2	149.127	124.385	115.850	107.510
12	2	156.179	129.820	120.768	111.925
13	—	163.202	135.216	125.694	116.345

TABELLA B

INDENNITA' DI CARICA
(per 15 mensilità in un anno)

Capo Ufficio	L. 43.509
Vice Capo Ufficio	» 26.107
Capo Reparto	» 13.119
Capo Commesso	» 10.939
Vice Capo Commesso	» 5.296

INDENNITA' DI CONTINGENZA

per 15 mensilità in un anno	L. 113.600
-----------------------------	------------

INDENNITA' DI MENSA

per 12 mensilità in un anno	L. 22.897
-----------------------------	-----------

INDENNITA' DI CAROPANE

per 12 mensilità in un anno	L. 1.302
-----------------------------	----------

INDENNITA' DI RISCHIO
(per 12 mensilità in un anno) →

CASSIERI:

— Sede Centrale e Dipendenze in Comune di Pesaro	L. 32.207
— Dipendenze foranee	L. 24.130
— Sezione Pegni di Pesaro	L. 16.173
— Commessi di Cassa (della Sede Centrale)	L. 9.259
— Commessi di Cassa (dipendenze Urbino e Urbania)	L. 6.918
— Addetto all'Ufficio Titoli e valori bollati	L. 22.953

INDENNITA' DI REGGENZA
(per 12 mensilità in un anno)

Titolari di Filiali	L. 20.836
Titolari di Agenzie stagionali e Ufficio Cambio limitatamente al periodo di attività	L. 14.800

TABELLA C

INDENNITA' PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO
DEL CENTRO ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO

Per 15 mensilità in un anno:

— Capo Centro	L. 36.178
— Programmatori	L. 30.148
— Operatori	L. 24.120
— Indennità Macchina N.C.R.	L. 12.062

Per ogni giornata lavorativa di effettiva presenza:

— Perforatrici e Operatori N.C.R.	L. 608
— Indennità 3° turno	L. 10.103

INDENNITA' PER LAVORO IN LOCALI SOTTERRANEI

Per 12 mensilità in un anno	L. 12.259
-----------------------------	-----------

CONTRIBUTO PASTO MERIDIANO

Per ogni giornata lavorativa di effettiva presenza	L. 396
--	--------

N.B. - Il presente accordo è redatto nel presupposto che:

- la tabella A), decorrente dal 1° gennaio 1974, sia riferita alle voci stipendio e salario;
- la tabella B), pure decorrente dal 1° gennaio 1974, sia riferita alle indennità di carica, di contingenza, di mensa, di caropane, di rischio e di reggenza;
- la tabella C), anche decorrente dal 1° gennaio 1974, sia riferita all'indennità per il personale addetto ai Centri Elettronico e Meccanografico, all'indennità per lavori in locali sotterranei e al contributo per il pasto meridiano.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

L'Istituto è d'accordo affinché gli eventuali miglioramenti concessi al personale del ramo credito sul contratto integrativo al C.C.N.L. 12 luglio 1973 vengano estesi ai dipendenti del ramo esattoriale ad inseriti nel prossimo contratto integrativo al C.C.N.L. per il personale esattoriale stesso, e ciò in quanto compatibile con la specialità del rapporto di lavoro del personale esattoriale.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino Filippucci)

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

Presso il Centro Elaborazione Dati, nei giorni semifestivi, i turni saranno effettuati nelle sole ore antimeridiane.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino Filippucci)

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

L'Istituto conferma il proprio orientamento a richiedere il consenso del dipendente, con anzianità di servizio di almeno venti anni, ricorrendo il caso di trasferimento dello stesso da Comune a Comune, tranne il caso di Titolari di Filiali o di promozioni (escluse quelle per automatismi).

Eventuali trasferimenti dovuti a casi di incompatibilità o a ragioni disciplinari saranno adottati d'intesa con le OO.SS.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino Filippucci)

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

L'Istituto si impegna ad erogare una busta a stralcio ad ogni dipendente del ramo credito pari alla differenza fra quanto percepito nel 1974 a titolo di premio di rendimento per l'anno 1973 e quanto sarebbe stato erogato applicando la norma dell'art. 17 del presente Contratto integrativo.

Resta fermo l'impegno assunto dall'Istituto per il personale esattoriale.

L'erogazione è subordinata al nulla osta della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 R.D.L. 12 agosto 1937 n. 1757.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino Filippucci)

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

In caso di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte dall'Istituto e comportanti l'esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base del vigente C.C.N.L. e del presente contratto integrativo aziendale, l'argomento formerà oggetto di esame, da parte di una Commissione mista consultiva formata da due membri nominati congiuntamente da tutte le OO.SS. e due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente portata alla delibera degli Organi Amministrativi dell'Istituto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino Filippucci)

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

La Direzione Generale dell'Istituto si impegna a chiamare a colloquio per una preventiva consultazione non vincolante un rappresentante per ogni organizzazione sindacale presente nell'azienda per la formulazione dei bandi di concorso relativi alle assunzioni e alle promozioni del personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario.

A detta consultazione potranno seguire osservazioni scritte da parte delle OO.SS. alle quali sarà data circostanziata ed adeguata risposta scritta da parte della Direzione Generale.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Direzione Generale

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Pesaro, 6 novembre 1974

Alle Spett.li F.I.B. - C.I.S.L.
F.I.D.A.C. - C.G.I.L.
S.I.L.C.E.A.

LORO SEDI

In conseguenza alle richieste avanzate dalle OO.SS. affinché la Cassa di Risparmio devolva una somma per il compimento di iniziative sociali, l'Istituto fa presente che ha attuato sempre il principio statutario della beneficenza, e non insensibile alle progressive istanze sociali ha stanziato recentemente la cifra di L. 1.000.000.000 per la costruzione della casa ai dipendenti al tasso agevolato del 5%.

Comunque, in attuazione sempre più specifica alle esigenze della socialità esposta e di cui è vivamente sensibile, dispone l'erogazione per il corrente anno, a valere sui fondi di beneficenza 1973, della cifra di L. 30.000.000 per iniziative di opere sociali, da devolvere, sentita una Commissione Consultiva costituita da tre membri designati congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La decisione, ovviamente, a termini statutari, spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'Istituto, in relazione alle situazioni che si presenteranno di anno in anno si riserva di adottare un provvedimento analogamente motivato compatibilmente ai limiti di legge e statutari.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino Filippucci)

*Finito di stampare
nel febbraio 1975
per i tipi delle Arti Grafiche Editoriali
AGE/Urbino*



